Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 29 Ottobre 2010

FIS10197
SM

Oggetto: Comunicazione dei soggetti Iva delle operazioni eseguite con Paesi della cd black list. Inapplicabilità delle sanzioni per errori commessi durante la compilazione del modello. Intervento dell'Agenzia delle Entrate.

A ridosso della scadenza del 2 Novembre p.v per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte degli operatori Iva, della comunicazione delle operazioni eseguite con Paesi della cd black list (vedi, in ultimo, la circolare Conftrasporto FIS10189 del 22 Ottobre u.s), la stessa Agenzia è tornata sull'argomento con la circolare n. 54/E del 28 Ottobre. Con questa nota, sono state parzialmente recepite le istanze sollevate dalle categorie toccate dall'adempimento (tra cui anche quelle della Conftrasporto/Confcommercio), stabilendosi che non verranno sanzionati gli errori commessi durante la compilazione del modello del trimestre Luglio/Settembre 2010 (per i soggetti che possono adempiere all'operazione trimestralmente) e dei mesi da Luglio a Novembre 2010 (per gli operatori mensili), a condizione che gli interessati provvedano a sanare le eventuali irregolarità inviando all'Agenzia il modello di comunicazione integrativa, **entro il 31 Gennaio 2011**.

La soluzione prescelta dalle Entrate ricalca quella che, a suo tempo, venne già adottata per l'invio dei modelli Intrastat (vedi la circolare Conftrasporto FIS10036 del 19 Febbraio u.s): l'Ente, non potendo concedere una proroga secca del termine di invio (per la quale sarebbe stato necessario un nuovo Decreto ministeriale, tenuto conto che la scadenza del 2 Novembre è stata fissata da un Decreto del Ministro dell'Economia del 5 Agosto scorso), ha cercato di venire incontro ai contribuenti stabilendo in questa prima fase, per gli errori commessi durante la predisposizione delle dichiarazioni sopra indicate, l'inapplicabilità della sanzione da 516 € a 4130 € per ciascun elenco inoltrato con dati incompleti.

E' importante sottolineare che l'agevolazione decritta non sembra applicabile a coloro che non invieranno il modello entro la già citata scadenza del 2 Novembre, i quali, pertanto, resteranno assoggettati alla predetta sanzione amministrativa.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.